

Sentenza: 6 giugno 2012, n. 141

Materia: rapporto di lavoro di lavoro a tempo parziale alle dipendenze della pubblica amministrazione

Giudizio: legittimità costituzionale in via incidentale

Limiti violati: articolo 117 primo comma Cost. dedotto dal rimettente, e art.117 secondo comma lettera l) Cost.

Rimettente: Tribunale ordinario di Trieste in funzione di giudice del lavoro

Oggetto: legge Regione Friuli Venezia Giulia 29 aprile 2009, n.9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale) articolo 10 comma 7 e articolo 26 comma 8

Esito: illegittimità costituzionale dell'articolo 26 comma 8;
non fondatezza della questione di legittimità dell'articolo 10 comma 7 in riferimento all'articolo 117 secondo comma lettera l) Cost.
inammissibilità della questione legittimità dell'articolo 10 comma 7 in riferimento all'articolo 117 primo comma Cost.

Estensore nota: Ilaria Cirelli

Il giudice rimettente solleva questione di legittimità delle disposizioni regionali in oggetto le quali, rispettivamente, vietano al personale della polizia municipale di accedere al contratto di lavoro a tempo parziale, applicando a quest'ultimo il divieto già esistente previsto per il personale militare delle forze di polizia e dei vigili del fuoco (articolo 10 comma 7), e prevedono entro la data del 31/12/2012 la conversione dei contratti a tempo parziale in corso in contratti a tempo pieno (articolo 26 comma 8). Secondo tale giudice le citate disposizioni violano il primo ed il secondo comma lettera l) dell'articolo 117 della Costituzione poiché l'orario di lavoro ed il trattamento economico costituiscono aspetti privatistici del contratto di lavoro la cui disciplina spetta alla competenza esclusiva dello Stato.

Si è costituita in giudizio la Regione Friuli Venezia Giulia chiedendo che le questioni vengano dichiarate inammissibili o infondate.

La Corte preliminarmente dichiara inammissibile la questione di legittimità posta in riferimento all'articolo 117 primo comma, per totale carenza di motivazione nel corpo dell'ordinanza di rimessione.

La Consulta ricorda poi come lo statuto della Regione Friuli Venezia Giulia già prevedeva la potestà legislativa primaria in materia di *ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti della regione e di stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto* e che, successivamente alla riforma costituzionale del titolo V, la giurisprudenza costituzionale ha più volte affermato come la materia della polizia amministrativa locale è di competenza residuale regionale ai sensi dell'articolo 117 quarto comma Cost, competenza che si estende alle regioni ad autonomia speciale in forza dell'articolo 10 della l.cost. 3/2001.

La Corte argomenta come in base alla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale presso la pubblica amministrazione di cui all'articolo 1 comma 58 l.662/1996 modificato dal d.l. 112/2008 e all'articolo 16 l.183/2010, la possibilità di svolgere un rapporto di lavoro a tempo parziale è questione strettamente connessa agli assetti organizzativi della amministrazione di appartenenza e quindi anche il divieto, come nel caso della disposizione di cui all'articolo 10 comma 7 della l.r. 9/2009, di prestazione di lavoro a tempo parziale si colloca nell'ambito di una scelta di organizzazione amministrativa, profilo su cui la regione ha competenza residuale.

La disposizione citata si limita, in altri termini, a scegliere quale tipo di contratto dovrà essere applicato ad una determinata categoria di dipendenti *per garantire l'efficace svolgimento delle funzioni di polizia locale* e, nel collocare la sua efficacia in un momento anteriore all'instaurazione del contratto di lavoro, non incide sulla disciplina del contratto di lavoro né reca alcuna lesione alla competenza statale in materia di ordinamento civile.

Al contrario, la disposizione di cui all'articolo 26 comma 8 l.r. 9/2009, nel prevedere l'obbligatoria conversione in contratti a tempo pieno dei contratti part-time in corso, incide sulla disciplina dei contratti esistenti alterandone il contenuto ed intervenendo nella materia ordinamento civile riservata alla competenza esclusiva dello Stato. Della stessa deve essere perciò dichiarata l'illegittimità costituzionale.